

semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401). Nella sentenza ora citata le Sezioni Unite hanno osservato che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. E proprio con riguardo a quest'ultimo aspetto è stata enucleata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta". Il fondamento giustificativo di tale categoria è stato colto nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, come nel caso di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il principio in base al quale, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).

3.2. Del resto, l'esclusione di alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva a carico dell'ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all'appello cautelare risulta consonante anche con i principi espressi dal diritto vivente analizzando il rapporto tra revoca delle misure cautelari, personali e reali, e interesse all'impugnazione.

Giova ricordare che costituisce *ius receptum*, in riferimento alle misure cautelari personali, il principio in base al quale l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane - nella ricorrenza di determinate condizioni di ordine sostanziale - anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194, ove le Sezioni Unite hanno affermato che l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.). Si tratta di principio successivamente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002) nel senso che per ritenere sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione di una misura cautelare nelle more revocata, l'interessato deve fare espresso riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

La giurisprudenza si è pure soffermata sulla persistenza dell'interesse all'impugnazione, nell'ambito delle misure cautelari reali, qualora il bene sia stato restituito nelle more del procedimento di impugnazione.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

La questione è stata nuovamente oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite. Esaminando il caso relativo all'intervenuta restituzione di supporti informatici previa estrazione di copia del contenuto della memoria, le Sezioni Unite hanno da ultimo ritenuto configurabile la persistenza dell'interesse ad impugnare anche a seguito della restituzione del bene, precisando che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497).

4. A questo punto si deve precisare che, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità dell'appello non può essere pronunciata in esito a modelli procedurali semplificati, in considerazione delle specifiche conseguenze sostanziali derivanti in capo all'ente dalla misura interdittiva, pure revocata, per effetto delle condotte riparatorie e, dunque, della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.

Non di meno, occorre sottolineare che i diversi schemi procedurali semplificati, previsti dal codice di rito, non risultano distonici rispetto alla garanzia del contraddittorio sancita dall'art. 111 Cost., comma 2.

Le Sezioni Unite hanno da tempo censito le diverse ipotesi disciplinate dal codice di rito ove si applica il modello tipico del procedimento in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p. e quelle nelle quali, invece, si seguono forme semplificate o non esattamente sovrapponibili allo schema indicato dall'art. 127 cit. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418; Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612). Secondo tale opera di ricognizione, si possono identificare, dal punto di vista strutturale, le seguenti categorie di procedimenti semplificati, variamente richiamanti lo schema della camera di consiglio, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio, che deve essere assicurato:

- procedimenti nei quali è fatto espresso riferimento alle "forme dell'art. 127", tra i quali rientrano quelli relativi alle impugnazioni cautelari, che qui interessano, stante il rinvio all'art. 127 c.p.p., contenuto nell'art. 309 c.p.p., comma 8, art. 310 c.p.p., comma 2, art. 311 c.p.p., comma 5, art. 324 c.p.p., comma 6, art. 322-bis c.p.p., comma 2;

- procedimenti che, pur facendo riferimento allo schema "in camera di consiglio", prevedono, viceversa, la specifica deroga all'osservanza delle "forme di cui all'art. 127", quale l'art. 624 c.p.p., comma 3;

- procedimenti che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, nè richiamano le forme dell'art. 127 c.p.p. e neppure il generico obbligo di sentire le parti (in tema di applicazione e

di estinzione delle misure cautelari personali art. 292 c.p.p., comma 1; art. 299 c.p.p., comma 3 e art. 306 c.p.p., comma 1);

- procedimenti, infine, che realizzano diverse forme di contraddittorio, rispetto a quelle previste dall'art. 127 c.p.p., tra le quali rientra lo stesso procedimento camerale in Corte di cassazione ex art. 611 c.p.p., ovvero che, diversamente dallo schema dell'art. 127, prescrivono la partecipazione necessaria delle parti principali (artt. 391, 420 e 469 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 4).

L'insegnamento espresso dal Supremo Consesso (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, cit.), che riconosce la legittimità di schemi procedurali atipici, nei quali il modello camerale delineato dall'art. 127 c.p.p. risulta variamente declinato, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, deve essere in questa sede ribadito. Invero, la decisione adottata de plano, in materia di inammissibilità dell'impugnazione, non è di per sé lesiva delle garanzie di contraddittorio presidiate dall'art. 111 Cost., comma 2, ove è stabilito che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il canone costituzionale di cui all'art. 111 Cost., comma 2, non preclude l'operatività del disposto di cui all'art. 127 c.p.p., comma 9, che consente al giudice di provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione "anche senza formalità di procedura". E il diritto vivente contempla vari schemi e diverse fasi procedurali, descrittivamente definibili a garanzie attenuate, che risultano coerenti con la nozione di contraddittorio rinvenibile dal dettato costituzionale, con specifico riferimento al profilo riguardante l'interlocuzione tra le parti ed il giudice in posizione di terzietà.

Del resto, la conferma della compatibilità di schemi procedurali semplificati, in tema di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, con il principio costituzionale del contraddittorio, discende altresì dalle modifiche introdotte nel 2017, in tema di ricorso per cassazione. Il riferimento è all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62. Detta disposizione stabilisce che la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso "senza formalità di procedura" e, quindi, de plano, "nei casi previsti dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581 c.p.p., e d)".

Si tratta di cause di inammissibilità cosiddette formali, comprendenti il difetto di legittimazione, l'inoppugnabilità del provvedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione o la spedizione dell'atto di impugnazione, l'inosservanza dei termini per impugnare e la rinuncia. Per le altre cause di inammissibilità, quali la mancanza di interesse o l'inosservanza dei requisiti formali e contenutistici dell'atto di impugnazione prescritti dall'art. 581 c.p.p., devono viceversa essere seguite le ordinarie scadenze procedurali previste dall'art. 610 c.p.p., comma 1.

Preme pure osservare che l'individuazione di schemi procedurali atipici in tema di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione risulta certamente legittima anche alla luce della elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, sul diritto di accesso (Corte EDU, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, n. 20485/06). Con la decisione ora richiamata la Corte EDU, richiamando la sua costante giurisprudenza, ha ricordato che il "diritto a un tribunale", di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perchè per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. La Corte ha pure sottolineato che la compatibilità delle

limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6, par. 1, della Convenzione EDU, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dalle peculiarità del processo delineato dall'ordinamento giuridico interno.

Sulla scorta delle richiamate considerazioni, deve ritenersi che nei casi di revoca delle misure interdittive a carico dell'ente, a seguito di condotte riparatorie, è da escludere la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare pronunciata senza formalità. Invero, le molteplici conseguenze, comunque ricollegabili alla misura interdittiva revocata per effetto delle condotte riparatorie, integrano altrettanti profili di ordine sostanziale, potenzialmente idonei a fondare un perdurante interesse all'impugnazione, di talchè deve essere garantita alla parte deducente la facoltà di interlocuzione, anche al fine di offrire al tribunale specifiche indicazioni sulla attualità dell'interesse ad ottenere una decisione sulla originaria legittimità del provvedimento cautelare, se pure caducato o revocato. A tale riguardo, occorre ricordare che l'ente ha diritto alla restituzione della cauzione versata al momento della sospensione della misura cautelare, di poi revocata; e che tale elemento, che si colloca nel peculiare rapporto dialogico tra la società e l'autorità giudiziaria, conduce ad apprezzare la persistenza dell'interesse all'impugnazione, inteso come possibile situazione di vantaggio derivante dalla decisione.

Medesime considerazioni si impongono in riferimento all'intervenuto risarcimento del danno (D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 17, comma 1, lett. a), da parte della società, al fine di ottenere la restituzione dell'importo versato ed anche rispetto alla messa a disposizione del profitto, posto che l'art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., prevede espressamente che l'ente per beneficiare del trattamento premiale metta a disposizione il profitto conseguito. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che anche la messa a disposizione del profitto rientra tra i modelli compensativi dell'offesa (Sez. U, n. 26654 del 27/02/2008, Fisia Impianti s.p.a., Rv. 239923). Non di meno, ove risultasse l'insussistenza originaria dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, il giudice dovrebbe disporre la restituzione delle somme messe a disposizione dall'ente. E conformi valutazioni devono svolgersi rispetto alla eventuale rimozione di ulteriori conseguenze dannose derivanti per la società dall'applicazione della misura, che possono insorgere in riferimento alla avvenuta comunicazione del provvedimento applicativo di misure cautelari interdittive all'autorità di controllo o di vigilanza sull'ente, prescritto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 84.

Nei casi in cui la sopravvenuta revoca della misura interdittiva applicata nei confronti dell'ente è dipesa dall'adozione di condotte rientranti nel paradigma delle azioni riparatorie, la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare non può essere pronunciata in esito a modelli procedurali semplificati, ai quali pure fa riferimento l'art. 127 c.p.p., comma 9. Escluso ogni automatismo tra la revoca del provvedimento cautelare e la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, deve in particolare rilevarsi che si profilano plurime situazioni di vantaggio sostanziale, derivanti in capo all'ente dall'adozione di una pronuncia favorevole, rispetto alla mancanza dei presupposti applicativi della misura interdittiva. In tali casi, nei quali devono essere svolti accertamenti di fatto di certa complessità ed effettuate valutazioni di natura discrezionale, la fissazione dell'udienza camerale, con avviso alle parti, garantisce il pieno esercizio del diritto al contraddittorio, inteso come preventiva interlocuzione fra parte istante e organo decidente.

5. Ciò posto, deve rilevarsi che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza applicativa di una misura interdittiva a carico di una società, revocata a seguito di condotte riparatorie, risulta anche estranea dall'ambito applicativo degli schemi procedurali semplificati, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive a carico degli enti collettivi, delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231, artt. 17 e 49. Si tratta di un approdo interpretativo che risulta coerente con le valutazioni ora espresse circa la reale portata della costituzionalizzazione delle garanzie del contraddittorio. Nel caso in esame, infatti, l'eventuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello implica valutazioni di natura ampiamente discrezionale, quali la restituzione della cauzione o delle somme versate dall'ente al fine di ottenere la sospensione e quindi la revoca della misura, che escludono l'operatività di forme procedurali semplificate, se pure compatibili con la garanzia del contraddittorio di matrice costituzionale e con il diritto di accesso su base convenzionale, come chiarito. Altrimenti detto: la decisione giurisdizionale sull'appello cautelare proposto dall'ente, in considerazione del grado di garanzia del contraddittorio che occorre assicurare nell'ambito del procedimento applicativo delle misure interdittive delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere preceduta dalla fissazione dell'udienza camerale, con avviso alle parti, così da consentire alla società appellante di offrire al tribunale specifiche indicazioni anche sulla attualità dell'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del provvedimento cautelare interdittivo, sebbene caducato o revocato nelle more del procedimento.

6. In conclusione, rispetto alla questione sottoposta a questo Collegio devono affermarsi i seguenti principi:

"l'appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 17, poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall'art. 127, comma 9, ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate;

la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 17, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione".

7. L'applicazione al caso di specie del richiamato principio di diritto induce a rilevare: che il Tribunale di Roma è incorso nella dedotta violazione della legge, in riferimento al modulo procedimentale semplificato applicato nel pronunciare il provvedimento oggi impugnato; e che lo stesso ragionamento conducente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello risulta inficiato dalla evidenziata aporia logico-sistematica, giacché il Collegio ha erroneamente ritenuto sussistente un automatismo tra la revoca della misura interdittiva e la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che nei confronti della R. Gestioni s.p.a era stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; che la società aveva proposto appello; che l'ente, previo versamento di una cauzione pari ad Euro 309.800,00, della ulteriore somma di Euro 3.045.000,00 a titolo del risarcimento del danno e della elaborazione di un piano strategico incidente sul modello di organizzazione dell'ente, aveva nelle more del procedimento la sospensione e quindi la revoca della misura; e che il Tribunale, investito dal richiamato appello cautelare, con provvedimento reso senza formalità, inaudita altera parte, dato atto della intervenuta revoca della misura, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse attuale. Come si vede, la forma procedimentale semplificata ha comportato la violazione del diritto al contraddittorio, avuto riguardo al livello di garanzie proprio del procedimento cautelare in oggetto, di cui sopra si è dato conto, che avrebbe imposto la preventiva fissazione dell'udienza camerale, con avviso alle parti.

Quanto al secondo aspetto, come chiarito, non sussiste alcun automatismo, tra la revoca del provvedimento impugnato a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dall'ente destinatario della misura interdittiva e la sopraggiunta carenza di interesse all'impugnazione. Invero, la revoca del provvedimento cautelare non sortisce altrimenti l'effetto di escludere ex se l'attualità dell'interesse in capo alla società istante, tenuto conto dei plurimi effetti sostanziali che derivano dall'attuazione delle condotte riparatorie realizzate dall'ante.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio di appello, da celebrarsi previa fissazione dell'udienza camerale, con avviso alle parti.

7.2. Si osserva che sfuggono i presupposti per la decisione della regiudicanda in questa sede di legittimità, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente nella memoria da ultimo depositata, proprio alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, interpretando il disposto di cui all'art. 620 c.p.p., lett. l), come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, Sentenza n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Nel caso di specie, invero, anche in considerazione del fatto che il Tribunale adito in sede di appello cautelare ha illegittimamente declinato la propria decisione di merito, deve osservarsi che la materia controversa impone plurimi accertamenti di fatto, che esulano dal perimetro della giurisdizione di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per fissazione dell'udienza camerale.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018